



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 28/05/2026

OGGETTO: ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA STAGIONE ESTIVA 2026 (01/06/2026 AL 30/09/2026)

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la popolazione, unitamente ad altre eventuali iniziative che potrebbero essere organizzate dal Comune, diventano importante momento di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani; ciò, anche in considerazione delle mutate abitudini sul modo e sui tempi delle vacanze, atteso che sempre maggiore è il numero delle persone che trascorre l'estate nel territorio Comunale;
- tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;

DATO ATTO che gli eventuali spettacoli e intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi, allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj, ecc.):

- devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia e che quelle svolte all'interno dei locali (al chiuso) non possono essere comprese nella presente disamina;
- sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 TULPS, solo se sussistono le seguenti condizioni:
- l'ingresso sia libero e gratuito;
- l'attività di intrattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.

CONSIDERATO ALTRESI' che tutte le eventuali attività di spettacolo e intrattenimento (non connesse ai pubblici esercizi) organizzate in occasione di sagre, feste di paese o fiere cittadine, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS ovvero, se ricorrono i requisiti di Legge, assoggettate a presentazione di SCIA;

ATTESO che questa Amministrazione:

- in linea con le proprie scelte, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico del Comune dove i pubblici esercizi, le attività commerciali e le attività organizzate da enti vari costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi disponibili sul territorio Comunale;
- parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano la cessazione di ogni attività musicale intrapresa all'esterno dei pubblici esercizi ovvero in aree pubbliche e/o private ma aperte al pubblico;

VISTO

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 8 della LR 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;
- gli artt. 61 e seguenti della LR 02/02/2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande";
- il vigente Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale;
- il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino i pubblici esercizi ad effettuare spettacoli e intrattenimenti all'aperto (secondo le norme di riferimento), nelle ore serali, per il periodo dal 01 giugno 2026 – 30 settembre 2026;

RITENUTO altresì di consentire l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto durante l'intero arco settimanale, esclusivamente nel periodo 01 giugno 2026 – 30 settembre 2026 ed unicamente nell'ambito di eventuali manifestazioni di carattere culturale o sociale.

CONSENTE

Limitatamente al periodo dal 01 giugno 2026 – 30 settembre 2026:

- **lo svolgimento di intrattenimenti musicali all'aperto nei pubblici esercizi, solo negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:**
 1. dalle ore 18.00 alle ore 24.00: il venerdì, il sabato ed i giorni di festività nazionali;
 2. dalle ore 18.00 alle ore 23.00: nei restanti giorni feriali e la domenica;

- **lo svolgimento di manifestazioni e pubblici spettacoli in genere all'aperto ed unicamente nell'ambito di manifestazioni di carattere culturale o sociale:**
 1. dalle ore 18.00 alle ore 24.00: il venerdì, il sabato ed i giorni di festività nazionali;
 2. dalle ore 18.00 alle ore 23.00: nei restanti giorni feriali e la domenica;

PRECISA

Che le attività di intrattenimento dovranno, comunque, seguire il regime autorizzatorio di riferimento.
Che le limitazioni temporanee di cui sopra, anche opportunamente rideterminate, potranno, previa adozione di apposito provvedimento sindacale, essere estese a tutte le giornate dell'anno.

ORDINA

Di limitare l'orario di diffusione della musica, così come sopra consentito, a valere per il periodo 1 giugno 2026 – 30 settembre 2026;

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza sindacale saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento previsto dalla normativa applicabile, mediante sanzione amministrativa pari a Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00), in relazione al disposto dell'art. 7 bis del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune.

La trasmissione al Comando di Polizia Locale "Terre di frontiera" nonché al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi di legge.

Il Sindaco
Ermes Tettamanti